

STATUTO

IMPRESA STRUMENTALE AREA NECA - I.S.A.N. S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAVIA PV CORSO STRADA NUOVA
61/C

Numero REA: PV - 248245

Codice fiscale: 02131880185

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"IMPRESA STRUMENTALE AREA NECA - I.S.A.N. S.R.L."

società a responsabilità limitata con unico socio.

Articolo 2

Oggetto

2.1. La società, impresa strumentale ai sensi del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, della Fondazione Banca del Monte di Lombardia con sede in Pavia, è costituita per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione nel settore rilevante "sviluppo locale ed edilizia popolare locale", attraverso il sostegno e la realizzazione di un progetto di sviluppo economico/territoriale pienamente coerente, per la sua utilità sociale, agli scopi statutari della Fondazione stessa e, in particolare, ha per oggetto:

a) il risanamento, recupero e sviluppo del complesso immobiliare sito in Pavia, via Brichetti n. 7, comunemente identificato come area "ex NECA" al fine di contribuire alla crescita economica e sociale della città di Pavia in ragione dell'importanza urbanistica di tale area, attraverso la realizzazione di un progetto volto a valorizzare l'intera area nel pieno rispetto dell'ambiente e dei principi di economicità ;

b) lo studio, la progettazione e la realizzazione di iniziative e progetti funzionali al perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e volti a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento della stessa Fondazione, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e scientifico.

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale, ed in funzione strumentale rispetto allo stesso, la società potrà inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, compiere ogni operazione di carattere commerciale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario.

Articolo 3

Sede

3.1. La società ha sede legale in Pavia.

3.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5

Capitale

5.1. Il capitale sociale è di euro 25.474.166,00 (venticinquemilioniquattrocentosettantaquattromilacentosessantasei e zero centesimi).

5.2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso nell'esecuzione dei versamenti.

5.3. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.4. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1. I trasferimenti delle partecipazioni a persone fisiche e giuridiche sono soggetti alla seguente disciplina che, al contrario, non trova applicazione per i trasferimenti a persone fisiche e giuridiche già socie della Società.

7.1.1. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale.

7.1.2. Il concetto di "partecipazione" deve intendersi comprensivo anche dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquireranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.1.5. Nell'ipotesi di trasferimento compiuto senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non

sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2. Le partecipazioni sono divisibili.

7.3. In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.4. Pertanto il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento agli altri soci, al domicilio risultante dal libro dei soci: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio alienante la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata a mani del socio alienante o consegnata alle poste (o ad altro servizio equivalente, munito del servizio di avviso di ricezione) non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte socio alienante;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui sarà pervenuta l'ultima delle dichiarazioni di esercizio della prelazione da parte dei soci. Spetterà agli acquirenti, nel rispetto del suddetto termine, fissare la data del trasferimento e designare il notaio incaricato a tal fine.

7.5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.7. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche a lui è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.8. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza

della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Libro dei Soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.-----

7.9. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.-----

7.10. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.-----

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.-----

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.-----

7.11. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.-----

7.12. Se in base alla stima effettuata dall'arbitratore il prezzo della partecipazione oggetto di trasferimento sarà diverso da quello indicato dal socio alienante, si procederà come segue:-----

a) qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risulti superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente;-----

b) qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risulti inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;-----

c) qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risulti inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento

della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà , sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà , il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.-----

7.13. I costi della stima effettuata dall'arbitratore saranno a carico:-----

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia superiore, pari o inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;-----

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;-----

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.-----

7.14. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio alienante sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento dell'ultima comunicazione da parte degli altri soci.-----

7.15. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima comunicazione da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni trasferire tale parte di partecipazione ai soci che hanno esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con gli stessi.-----
Ove il trasferimento ai soci non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.-----

7.16. Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.17. Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

Articolo 8

Gradimento del socio

8.1. Il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni nella Società è soggetto al gradimento dell'organo amministrativo, che potrà essere negato, in modo motivato, con riferimento all'interesse della società quale dettato anche dal suo oggetto sociale.

8.2 A tal fine, nel caso in cui un socio intenda trasferire a una persona fisica o giuridica non socia tutta o parte della sua partecipazione nella Società e i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione sull'intera partecipazione oggetto del trasferimento, egli dovrà chiedere il gradimento della Società comunicando alla stessa le generalità del terzo.

8.3 La Società è tenuta a comunicare la concessione o meno del gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso, essendo tale termine interrotto nel caso in cui la Società avvii una verifica sul terzo interessato alla partecipazione, dandone notizia al socio che intende trasferire. L'intera procedura, e così anche la verifica, non potrà comunque protrarsi per un periodo superiore a 90 giorni.

8.4 In caso di diniego di gradimento al trasferimento della partecipazione ed a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla sottoscrizione del capitale sociale o comunque dall'ingresso nella compagine sociale, il socio che intende trasferire la sua partecipazione nella Società potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 9

Recesso

9.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

9.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9.3. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle

generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.5. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.7. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali, avendo riguardo alla natura strumentale della Società così come precisata all'art. 2.

9.8. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

9.9. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c..

Articolo 10

Unico socio

10.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

10.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.—

10.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.—
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.—

—Articolo 11—

—Soggezione ad attività di direzione e controllo—

11.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.—

—Articolo 12—

—Amministratori—

12.1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:—

- da un amministratore unico;—
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso tra due e sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;—
- da più amministratori con poteri congiunti o disgiunti tra loro.—

12.2. Gli amministratori possono essere anche non soci.—

12.3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..—

—Articolo 13—

—Durata della carica, revoca, cessazione—

13.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.—

13.2. Gli amministratori sono rieleggibili.—

13.3. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.—

13.4. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere

solo le operazioni di ordinaria amministrazione.-----

-----Articolo 14-----

-----Presidente del Consiglio di Amministrazione-----

14.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.-----

-----Articolo 15-----

-----Adunanze del consiglio di amministrazione-----

15.1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.-----

15.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

15.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dell'avviso deve rispondere con le stesse modalità confermando il ricevimento della convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.-----

15.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.-----

15.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.-----

15.6.. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;-----

b. che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;-----

c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.-----

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare. Gli interventi a distanza debbono

essere registrati; la registrazione deve essere conservata fino al momento di approvazione del verbale della riunione.—
15.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.—
15.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.—

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge all'assemblea.—

16.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.—

16.3 Nel caso di consiglio di amministrazione di due membri, l'amministrazione della Società, con i poteri di cui al punto 16.1, spetta disgiuntamente a ciascun amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2257 c.c. così come richiamato dall'art. 2475 c.c., avendo ciascun amministratore la piena rappresentanza legale della Società ai sensi dell'art. 2475 bis.—

16.4. Nel caso di nomina di più amministratori, spetteranno loro, in via congiunta o disgiunta secondo quanto previsto all'atto della nomina, tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, eccettuati gli atti per i quali la legge o il presente statuto richieda la decisione dei soci.—

16.5. Possono essere nominati dall'organo amministrativo e da ciascun amministratore nel caso di cui al punto 16.3, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.—

Articolo 17

Rappresentanza

17.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.—

17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, e fatto salvo quanto previsto all'art. 16.3, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.—

17.3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetterà loro in via disgiunta o congiunta, nello stesso modo in cui è loro attribuito il potere di amministrazione.

17.4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19

Organo di controllo

19.1. La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

19.2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 20

Composizione e durata

20.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

20.2. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

20.3. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.4. I sindaci sono rieleggibili.

20.5. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21

Cause di ineleggibilità e di decadenza

21.1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Articolo 22

Cessazione dalla carica

22.1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

22.2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 23

Competenze e doveri del collegio sindacale

23.1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

23.2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

23.3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

23.5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Decisioni dei soci

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 25

~~Diritto di voto~~

25.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

25.2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

25.3. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

~~Articolo 26~~

~~Assemblea~~

26.1. Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

26.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

26.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

26.5. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dovrà rispondere con le stesse modalità confermando l'avvenuto ricevimento dell'avviso. Alla comunicazione di conferma sarà equiparato il rilascio di delega per l'intervento in assemblea.

Tanto l'avviso quanto il messaggio di conferma saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.

26.6. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune.

~~Articolo 27~~

~~Svolgimento dell'assemblea~~

27.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente della Società o, in caso di assenza di questi

ultimi dalla persona designata dagli intervenuti.-----

27.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

27.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, sia essa convocata ritualmente o meno, devono intervenire in proprio o per delega nel luogo in cui l'adunanza è stata stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il Presidente dell'assemblea e il soggetto - segretario o notaio - incaricato della sua verbalizzazione.-----

Gli amministratori e i sindaci che intendono partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi in collegamento con il luogo in cui si svolge l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

----- Articolo 28 -----

----- Deleghe -----

28.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.-----

28.2. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

----- Articolo 29 -----

----- Verbale dell'assemblea -----

29.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30

Quorum costitutivi e deliberativi

30.1. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

30.2. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 31

Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

31.3. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364-c.c..

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

32.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

32.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

32.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:—
- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società ;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33

Clausola compromissoria

Art. 38 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra essi e la società , incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente, avuto riguardo alla sede legale della società , su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il regolamento della Camera Arbitrale si intende integralmente richiamato ed accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 34

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le

società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.